

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2138 del 03/05/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' METAL PLAST SISTEMI SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA - VIA SANTO MARINO, 93 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DI METALLI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA - VIA SANTO MARINO, 93
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2217 del 03/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tre MAGGIO 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

---

**OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' METAL PLAST SISTEMI SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA - VIA SANTO MARINO, 93 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DI METALLI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA - VIA SANTO MARINO, 93**

**IL DIRIGENTE**

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Unione dei Comuni della Valmarecchia in data 23/06/2020 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PG/2020/91328 del 25/06/2020 (pratica ARPAE n. 17933/2020) dalla **Società METAL PLAST SISTEMI Srl** (C.F./P.IVA 03991970405), avente sede legale e produttiva in Comune di **Poggio Torriana - Via SANTO MARINO, 93** intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- . *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;*
- . *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;*
- . *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 (inquinamento acustico);*

VISTA la richiesta di integrazioni e contestuale interruzione dei termini di Arpae PG/2020/0108365 del 28/07/2020, la successiva proroga del 26/08/2020 e le integrazioni pervenute in data 26/10/2020 PG/2020/153821;

VISTA la ulteriore richiesta di precisazioni 25/11/2020 PG/2020/0170931 pervenute in data 23/12/2020 PG/2020/186908;

VISTE le integrazioni volontarie pervenute in data 19/01/2021 PG/2021/7499, 01/02/2021 PG/2021/15476 e 03/02/2021 PG/2021/17524;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell’ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell’11 aprile 2017 dell’Assemblea Legislativa;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all’istanza la ditta esercita l’attività di *TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DI METALLI*;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all’istanza trattasi di

- *modifica AUA*;

VISTE le precedenti autorizzazioni rilasciate:

. alla società PAGANELLI EDGARDO per lo stabilimento di Via Santo Marino, 95 - Poggio Berni ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 269 c. 8 autorizzata con provvedimento n. 36 del 06/04/2010;

. alla società EUROPLAST DI PAGANELLI ANDREA & C. SNC per lo stabilimento di Via Santo Marino, 93 - Poggio Berni ai sensi del *DPR 13 marzo 2013, n. 59* autorizzata con provvedimento n. 900 del 08/05/2014;

ACQUISITO agli atti in data 03/02/2021 PG/20121/17524 l’atto notarile, relativo all’aumento di capitale sociale e modifica dei patti sociali, redatto in data 22/10/2018 dalla Dott.ssa Linda Solaro - Notaio in Rimini con studio in Via IV Novembre, 15, da cui si evince che il Sig. Paganelli Edgardo entra a far parte, quale nuovo socio, nella società EUROPLAST DI PAGANELLI ANDREA & C. SNC con sede produttiva in Via Santo Marino, 93;

ACQUISITA inoltre in data 01/02/2021 PG/20121/15476 copia di scrittura privata portante contratto di affitto di azienda redatto in data 29/07/2019 dalla Dott.ssa Linda Solaro - Notaio in Rimini con studio in Via IV Novembre, 15, da cui si evince che la società EUROPLAST DI PAGANELLI ANDREA & C. SNC, proprietaria dell’azienda sita in Poggio Torriana, Via Santo Marino, 93 concede in affitto alla società METAL PLAST SISTEMI SRL la propria azienda per l’attività di sabbiatura, verniciatura, plastificazione e montaggio parti meccaniche;

CONSIDERATO che in data 01/07/2020 PG/2020/0094416 è stata convocata la *Conferenza dei Servizi* in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14.2 della L. 241/90 s.m.i.;

ACQUISITO in data 02/02/2021 PG/2021/16664 il titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Poggio Torriana per gli scarichi in pubblica fognatura che condivide e fa proprio il parere espresso da Hera SpA prot. n. 95893/20 del 12/11/2020;

DATO ATTO che il Comune di Poggio Torriana, in data 02/02/2021 Prot. 0001303/2021 acquisito in data 02/02/2021 PG/2021/16664, in qualità di ente competente ha espresso parere favorevole in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e di inquinamento acustico L.447/95 con prescrizioni;

RITENUTO acquisito il parere dell'AZIENDA U.S.L., favorevole senza condizioni in quanto non è pervenuto nei tempi previsti dalla conferenza, avvalendosi dell'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'art. 14 bis co. 4 della L. 241/90, relativamente all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. 152/06). Restano ferme le responsabilità della predetta Azienda USL, per l'assenso reso, ancorché implicito;

VISTA la relazione istruttoria rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 03/03/2021 PG/2021/33805;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RITENUTO opportuno revocare i precedenti Provvedimenti n. 36 del 06/04/2010 e n. 900 del 08/05/2014 al fine di riportare in un unico atto tutte le prescrizioni per agevolare i compiti di controllo;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

**DETERMINA**

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **Società METAL PLAST SISTEMI Srl**, avente sede legale in Comune di Comune di Poggio Torriana - Via SANTO MARINO, 93 (C.F./P.IVA 03991970405) per l'esercizio dell'attività di **TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DI METALLI** nell'impianto sito in Comune di **Poggio Torriana - Via SANTO MARINO, 93** fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
  - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
  - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;

l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;
  - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
    - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
    - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
  - 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
  - 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. Come riportato nel parere del 02/02/2021 Prot. 0001303/2021 del Comune di Poggio Torriana, la Società dovrà procedere a verificare/adequare le sorgenti i cui valori vengono proiettati verso il campo sportivo parrocchiale (su Via Santo Marino), migliorando i mezzi di contenimento acustico, in conformità a quanto già adottato per le sorgenti sonore SE-2 e SE-3 ed inviare al Comune ed alla scrivente Agenzia i risultati della valutazione **entro 6 mesi dalla notifica del Provvedimento finale da parte del Suap**;
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A

tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

6. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dalla Sezione provinciale;
9. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
10. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
11. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Poggio Torriana, Arpae Struttura Autorizzazione e Concessioni, Arpae Servizio Territoriale Sezione di Rimini, HERA S.p.A e Azienda USL della Romagna) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
12. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
13. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
14. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
15. Con il presente atto vengono revocati i Provvedimenti n. 36 del 06/04/2010 e n. 900 del 08/05/2014;
16. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
17. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*

## ALLEGATO A

### CONDIZIONI:

La Società Metal Plast Sistemi Srl nasce dalla fusione delle società:

- . Europlast di Paganelli Andrea & C Snc – Via Santo Marino, 93 - Poggio Torriana in possesso di AUA rilasciata con provvedimento della Provincia di Rimini n. 900 del 08/05/2014;
- . Metal Plast di Paganelli Edgardo – Via Santo Marino, 95 - Poggio Torriana in possesso di AUA rilasciata con provvedimento della Provincia di Rimini n. 36 del 06/04/2010.

Lo stabilimento attuale risulta dall'unione dei due stabilimenti;

La Società svolge attività di “**verniciatura a polvere**” di manufatti in metallo presso l'insediamento sito in Via Santo Marino, 93 - Poggio Torriana in due aree produttive distinte con due linee separate.

La società dichiara i seguenti consumi di materie prime:

- Rivestimento in polvere per verniciatura: 94.600 kg/anno
- Sgrassante organico 1.240 kg/anno
- Fosfodecapante 320 kg/anno
- Coadiuvante di adesione 1.400 kg/anno
- Sgrassante alcalino 3.500 kg/anno

La società dichiara di non rientrare nell'applicazione dell'art.275 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

Nella prima area produttiva il ciclo di lavoro viene realizzato mediante impianto costituito dalle seguenti fasi:

1. Carico trasporto aereo dei manufatti;
2. Tunnel di pretrattamento fosfatazione (punto di emissione E3) e passivazione (punto di emissione E4);
3. Risciacquo e lavaggio con acqua osmotizzata;
4. Asciugatura;
5. Verniciatura a polvere (punto di emissione E1);
6. Cottura in forno di polimerizzazione (punto di emissione E2);
7. Imballaggio e spedizione.

Sono presenti due impianti termici T1 alimentati a metano (forno di polimerizzazione – 754 kW) e T2 (riscaldamento acqua di fosfatazione - 527 kW).

Il fumi del bruciatore T1 vengono convogliati nel punto di emissione E13 e non vengono in contatto con l'ambiente del forno.

Il fumi del bruciatore T2 vengono convogliati nel punto di emissione E15.

Nella seconda area produttiva il ciclo di lavoro viene realizzato mediante impianto automatico in continuo costituito dalle seguenti fasi:

1. Carico pezzi su linea automatica.
2. Tunnel di pre-trattamento (sgrassaggio, decapaggio, lavaggio) (punti di emissione E10, E11, E12).



3. Forno di asciugatura dei manufatti pre-trattati.
4. Cabina di verniciatura in automatico per l'applicazione di prodotti vernicianti in polvere (punto di emissione E6).
5. Forno di polimerizzazione per cottura polveri (punti di emissione E7, E8, E9).
6. Discensore per scarico dei pezzi verniciati.

Sono presenti due impianti termici alimentati a metano: T6 (forno di polimerizzazione – 1508 kW) e T5 (riscaldamento acqua di sgrassaggio - 754 kW).

Il fumi del bruciatore T6 vengono convogliati nel punto di emissione E14 e non vengono in contatto con l'ambiente del forno.

Il fumi del bruciatore T5 vengono convogliati nel punto di emissione E16.

Nell'insediamento produttivo è prevista anche l'attività di sverniciatura ganci utilizzati per trasporto dei pezzi lungo la linea automatica (un ciclo di sverniciatura della durata di circa 5-6 h al mese). L'attività viene svolta in camera di combustione alimentata a metano (T9) di potenzialità 522 kW. Per l'abbattimento delle sostanze inquinanti è utilizzato un post combustione termico alimentato a metano (T10) di potenzialità 348 kW. Tale attività afferisce al punto di emissione E5.

Sono inoltre presenti ulteriori n. 4 impianti termici ad uso civile per riscaldamento locali alimentati a metano (T3 - 168 kW, T4 – 23,8 kW, T7 – 43,8 kW, T8 – 43,8 kW). Tali impianti non sono disciplinati dal titolo I della parte V del D.Lgs.152/06, in quanto di potenzialità complessiva < 3 MW, e pertanto non soggetti ad autorizzazione; Sono altresì soggetti alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, al rispetto dei limiti previsti alla parte III dell'Allegato IX alla parte V del D.Lgs.152/06 ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull'efficienza energetica.

La società non dichiara emissioni diffuse.

<b>Emissioni convogliate da autorizzare:</b>
--

**E1 – VERNICIATURA A POLVERE**

- Impianto di abbattimento: filtro a maniche costituito da n. 20 maniche aventi superficie filtrante totale pari a 200 m<sup>2</sup>. La pulizia delle maniche avviene con getto di aria compressa.
- Portata: 16.000 Nm<sup>3</sup>/h
- Durata: 8 h/giorno
- Altezza: 4,5 m
- Sezione: 0,35 m<sup>2</sup>
- Inquinante emesso: Materiale particellare.
- Limite di cui al punto 4.7.5 della DGR.2236/2009:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale Particellare	3 mg/Nm <sup>3</sup>

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In caso di impatti odorigeni possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione Emilia-Romagna.

## **E2 – FORNO DI POLIMERIZZAZIONE**

- Impianto di abbattimento: non previsto
- Portata: 560 Nm<sup>3</sup>/h
- Durata: 8 h/giorno
- Altezza: 11 m
- Sezione: 0,07 m<sup>2</sup>
- Temperatura: 277 °C
- Inquinante emesso: Composti Organici Volatili.
- Limite di cui al punto 4.13.40 dei CRIAER approvati con determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999:

<b>Inquinanti</b>	<b>Valori limite di emissione</b>
Composti Organici Volatili (come C-organico Totale)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In caso di non rispetto del limite o impatti odorigeni saranno prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione Emilia-Romagna.

## **E3 – TUNNEL PRETRATTAMENTO FOSFATAZIONE**

- Impianto di abbattimento: non previsto
- Portata: 4.000 Nm<sup>3</sup>/h
- Durata: 8 h/giorno
- Altezza: 5 m
- Sezione: 0,075 m<sup>2</sup>
- Inquinante emesso: Fosfati.
- Limite rinvenibile al punto 4.13.26 dei CRIAER approvati con determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999:

<b>Inquinanti</b>	<b>Valori limite di emissione</b>
Fosfati (espressi come PO <sub>4</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

## **E4 – TUNNEL PRETRATTAMENTO PASSIVAZIONE**

- Impianto di abbattimento: non previsto
- Portata: 4.000 Nm<sup>3</sup>/h
- Durata: 8 h/giorno
- Altezza: 5 m
- Sezione: 0,075 m<sup>2</sup>

- Inquinante emesso: Fosfati, Sostanze alcaline, Ammoniaca.
- Limite CRIAER sarebbero rinvenibili al punto 4.13.26-4.13.28, tuttavia data la natura dei prodotti utilizzati (alcalinizzanti) si ritiene di prescrivere i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Fosfati (espressi come PO <sub>4</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca (come NH <sub>3</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In caso di impatti odorigeni possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione Emilia-Romagna.

#### **E5 – SVERNICIATURA (POST COMBUSTORE TERMICO)**

- Impianto di abbattimento: post combustore termico. caratteristiche dichiarate: T di esercizio 1223 K, tempo di permanenza dei fumi 2 s,
- Combustibile: metano
- Portata: 3.000 Nm<sup>3</sup>/h.
- Durata: 6 h/mese.
- Altezza: 10 m
- Sezione: 0,120 m<sup>2</sup>
- Inquinante emesso: Materiale particolato, Composti Organici Volatili, Ossidi di Azoto, Ossidi di Zolfo .
- Limiti di cui al punto 4.13.41 dei CRIAER approvati con determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999:

Inquinanti	Valori limite di emissione riferiti ad un tenore di O <sub>2</sub> nei fumi del 6%
Materiale Particolare	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti Organici Volatili (come C-organico Totale)	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	500 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	1700 mg/Nm <sup>3</sup>

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

#### **E6 – VERNICIATURA A POLVERE**

- Impianto di abbattimento: filtro a maniche costituito da n. 216 maniche aventi superficie filtrante

- totale pari a 250 m<sup>2</sup>. La pulizia delle maniche avviene con getto di aria compressa.
- Portata: 32.000 Nm<sup>3</sup>/h.
  - Durata: 8 h/giorno
  - Altezza: 8 m
  - Sezione: 0,50 m<sup>2</sup>
  - Inquinante emesso: Materiale particellare.
  - Limite di cui al punto 4.7.5 della DGR.2236/2009:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale Particellare	3 mg/Nm <sup>3</sup>

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In caso di impatti odorigeni possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione Emilia-Romagna..

#### **E7 – FORNO DI POLIMERIZZAZIONE**

- Impianto di abbattimento: non previsto
- Portata: 1.000 Nm<sup>3</sup>/h.
- Durata: 8 h/giorno
- Altezza: 9 m
- Sezione: 0,07 m<sup>2</sup>
- Temperatura: 50 °C
- Inquinante emesso: Composti Organici Volatili.
- Limite di cui al punto 4.13.40 dei CRIAER approvati con determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Composti Organici Volatili (come C-organico Totale)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In caso di non rispetto del limite o impatti odorigeni, saranno prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione Emilia-Romagna.

#### **E8 – FORNO DI POLIMERIZZAZIONE**

- Impianto di abbattimento: non previsto
- Portata: 600 Nm<sup>3</sup>/h.
- Durata: 8 h/giorno
- Altezza: 9 m
- Sezione: 0,07 m<sup>2</sup>
- Temperatura: 150 °C
- Inquinante emesso: Composti Organici Volatili.

- Limite di cui al punto 4.13.40 dei CRIAER approvati con determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Composti Organici Volatili (come C-organico Totale)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In caso di non rispetto del limite o impatti odorigeni saranno prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione Emilia-Romagna.

#### **E9 – FORNO DI POLIMERIZZAZIONE**

- Impianto di abbattimento: non previsto
- Portata: 100 Nm<sup>3</sup>/h.
- Durata: 8 h/giorno
- Altezza: 9 m
- Sezione: 0,07 m<sup>2</sup>
- Temperatura: 200 °C
- Inquinante emesso: Composti Organici Volatili.
- Limite di cui al punto 4.13.40 dei CRIAER approvati con determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Composti Organici Volatili (come C-organico Totale)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In caso di non rispetto del limite o impatti odorigeni saranno prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione Emilia-Romagna.

#### **E10 – TUNNEL PRETRATTAMENTO SGRASSAGGIO**

- Impianto di abbattimento: non previsto
- Portata: 5.000 Nm<sup>3</sup>/h.
- Durata: 8 h/giorno
- Altezza: 9 m
- Sezione: 0,07 m<sup>2</sup>
- Temperatura: 50 °C
- Inquinante emesso: Sostanze alcaline.
- Limite di cui al punto 4.13.28 dei CRIAER approvati con determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Sostanze alcaline (espresse come Na <sub>2</sub> O)	5 mg/Nm <sup>3</sup>

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

#### **E11 – TUNNEL PRETRATTAMENTO RISCIAQUO**

- Impianto di abbattimento: non previsto
- Portata: 5.000 Nm<sup>3</sup>/h.
- Durata: 8 h/giorno
- Altezza: 9 m
- Sezione: 0,07 m<sup>2</sup>
- Temperatura: 50 °C
- Inquinante emesso: Fosfati, Ammoniaca
- Limite di cui al punto 4.13.26 dei CRIAER approvati con determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999, inoltre visti i prodotti utilizzati si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Fosfati (espresi come PO <sub>4</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca (come NH <sub>3</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In caso di impatti odorigeni possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione Emilia-Romagna.

#### **E12 – TUNNEL PRETRATTAMENTO PASSIVAZIONE**

- Impianto di abbattimento: non previsto
- Portata: 5.000 Nm<sup>3</sup>/h.
- Durata: 8 h/giorno
- Altezza: 9 m
- Sezione: 0,07 m<sup>2</sup>
- Temperatura: 40 °C
- Inquinante emesso: Fosfati, Sostanze alcaline, Ammoniaca, Acido Fluoridrico.
- Limite CRIAER sarebbero rinvenibili al punto 4.13.26 e 4.13.28, inoltre data la natura dei prodotti utilizzati e le indicazioni della società si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Fosfati (espresi come PO <sub>4</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>

Sostanze alcaline (espresse come Na <sub>2</sub> O)	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca (come NH <sub>3</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido Fluoridrico e ione Fluoro (espressi come HF)	2 mg/Nm <sup>3</sup>

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

### EMISSIONI IMPIANTI TERMICI

Si applicano i limiti previsti di cui alla parte V del D.Lgs.152/06 e s.m.i. Allegato I alla parte III

#### **E13 – IMPIANTO TERMICO POLIMERIZZAZIONE (T1)**

- Impianto di abbattimento: non previsto
- Alimentazione: metano.
- Portata: 5800 Nm<sup>3</sup>/h.
- Durata: 8 h/giorno
- Altezza: 9,0 m.
- Sezione: 0,159 m<sup>2</sup>
- Potenza :750 kW.

Inquinanti	Valori limite di emissione riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%
Materiale Particellare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

**Autocontrolli:** L'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche del suddetto impianto termico, devono essere verificate con cadenza annuale da un tecnico competente. Tali controlli, opportunamente documentati, dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, a disposizione dei competenti organi di controllo.

#### **E14 – IMPIANTO TERMICO POLIMERIZZAZIONE (T6)**

- Impianto di abbattimento: non previsto
- Alimentazione: metano.
- Portata: 2500 Nm<sup>3</sup>/h.
- Durata: 8 h/g
- Altezza: 9,0 m.
- Sezione: 0,07 m<sup>2</sup>
- Potenza :1.508 kW.

<b>Inquinanti</b>	<b>Valori limite di emissione riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%</b>
Materiale Particellare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> )	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

**Autocontrolli:** L'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche del suddetto impianto termico, devono essere verificate con cadenza annuale da un tecnico competente. Tali controlli, opportunamente documentati, dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, a disposizione dei competenti organi di controllo.

Ai sensi dell'art. 294 comma 1 del D.Lgs 152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

#### **E15 – IMPIANTO TERMICO FOSFATAZIONE (T2)**

- Impianto di abbattimento: non previsto
- Alimentazione: metano.
- Portata: 2500 Nm<sup>3</sup>/h.
- Durata: 8 h/giorno
- Altezza: 9,0 m.
- Sezione: 0.07 m<sup>2</sup>
- Potenza :1.508 kW.

<b>Inquinanti</b>	<b>Valori limite di emissione riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%</b>
Materiale Particellare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> )	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

**Autocontrolli:** L'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche del suddetto impianto termico, devono essere verificate con cadenza annuale da un tecnico competente. Tali controlli, opportunamente documentati, dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, a disposizione dei competenti organi di controllo.

Ai sensi dell'art. 294 comma 1 del D.Lgs 152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

#### **E16 – IMPIANTO TERMICO ACQUA DI SGRASSAGGIO (T5)**



- Impianto di abbattimento: non previsto
- Alimentazione: metano.
- Portata: 2500 Nm<sup>3</sup>/h.
- Durata: 8 h/giorno
- Altezza: 9,0 m.
- Sezione: 0,07 m<sup>2</sup>
- Potenza :750 kW.

Inquinanti	Valori limite di emissione riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%
Materiale Particellare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

**Autocontrolli:** L'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche del suddetto impianto termico, devono essere verificate con cadenza annuale da un tecnico competente. Tali controlli, opportunamente documentati, dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, a disposizione dei competenti organi di controllo.

**Altre prescrizioni:**

**Messa in esercizio:** il gestore dovrà comunicare almeno **15 giorni** prima, la data della messa in esercizio degli impianti alla scrivente Agenzia ed al Comune.

**Controlli di messa a regime:** la messa a regime dei nuovi impianti dovrà avvenire entro **30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio; il gestore dovrà effettuare il rilevamento dei parametri inquinanti delle emissioni; il rilevamento/misurazioni delle emissioni deve essere effettuato in uno dei primi 10 (dieci) giorni di marcia dell'impianto a regime rappresentativo delle condizioni di esercizio. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto, all'Autorità Competente (ARPAE - S.A.C.) e alla Sezione Provinciale di ARPAE – Servizio Territoriale, tramite PEC. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.

a) I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

b) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione alla S.A.C. ed alla competente ARPAE area EST Sez. Prov. di Rimini Servizio - Territoriale entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento via PEC (aorn@cert.ARPAEE.emr.it).

c) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro ove prescritto.

d) Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

e) Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Anche nel caso di misure discontinue la concentrazione deve essere calcolata su almeno 1 (uno) campionamento della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione (VLE), nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso).

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

f) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati di ogni inquinante, durante gli autocontrolli annuali, il gestore eseguirà un solo campionamento per ogni inquinante. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*" e Rapporto ISTISAN 91/41 "*Criteri generali per il controllo delle emissioni*". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

g) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "*Risultato Misurazione*" previa detrazione di "*Incertezza di Misura*") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).

h) La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*" e Rapporto ISTISAN 91/41 "*Criteri generali per il controllo delle emissioni*".

i) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti e), f), g), h).

j) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo Arpae Area Est - Servizio Territoriale) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo. Le metodiche da utilizzare devono essere scelti a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - ISO -UNICHIM); nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

k) I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

l) E' facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione. Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- Almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- Coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

m) Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): “...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento”, sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione”, i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al

carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota >5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- Parapetto normale su tutti i lati;
- Piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo
- Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

n) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata e identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

o) Le emissioni derivanti dalle operazioni di carico/scarico e movimentazione di materie prime o prodotti devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i..

### **Condizione di normalizzazione dei risultati**

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- Temperatura 273 K
- Pressione 101,3 kPascal
- Gas secco

### **Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi**

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPA.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi indicati</b>
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 5259:2008
Temperatura e Pressione di emissione, Velocità, Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI 10169:2001; UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2001; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, UV, IR, FTIR; etc.)
Polveri (PTS) (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2003 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Determinazione del biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1); UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Determinazione degli ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); UNI 10878:2000; ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico);

	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR)
Ammoniaca	US EPA CTM-027 (*); UNICHIM 632:1984; Campionamento secondo UNICHIM 632:1984 + metodo IRSA 4030 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Acido fluoridrico e composti inorganici del fluoro (espressi come HF)	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato e analisi mediante titolazione)
Acido fosforico e suoi sali, espressi come H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	campionamento isocinetico con ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2);  campionamento isocinetico con NIOSH 7908;  campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua e analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110





ALLEGATO B

Sede legale Viale Carlo Bert Pichat 2/4 40127 Bologna  
C.F./Reg. Imp. BO 04245520376  
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208  
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

HERA S.p.A.  
Direzione acqua  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.  
ARPAE (S.A.C.) Rimini  
via Dario Campana, 64  
47922 RIMINI RN  
aorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.  
Spett.le/Egr.  
COMUNE di POGGIO TORRIANA  
S.U.  
Piazza Ganganelli, 1  
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)  
comune.poggiotorriana@legalmail.it

Modena, 12/11/2020  
Prot. n. 95893/20

Fognatura e Depurazione Romagna  
Servizio tecnico /EP

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali assimilate alle domestiche in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 27/2020 Richiesta di parere Prot. 56547 del 01/07/2020;

▪ Responsabile dello scarico	Metal Plast Sistemi S.r.l.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Santo Marino, 93 - POGGIO TORRIANA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Galvaniche (tratt. superf. metalli e verniciatura)
▪ Potenzialità dell'insediamento	80 mc/anno; 0,3 mc/gg.
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	-
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

In riferimento alla pratica Vs. Rif. N. 17933/2020 e successive integrazioni;  
Tenuto conto della richiesta di classificazione per equivalenza qualitativa e quantitativa dei reflui in oggetto come "acque reflue industriali assimilate alle domestiche" ai sensi della D.G.R. 1053/2006;  
Considerato che le analisi allegate all'istanza in oggetto evidenziano il rispetto Tabella 1 del punto 5 della D.G.R. 1053/2006 per tutti gli inquinanti analizzati, ad eccezione del rapporto COD/BOD5, che tuttavia, in questo caso, si ritiene poco significativo, visti i bassi valori di COD e BOD5 e di tutti gli altri parametri

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: **acque di scarico impianto di osmosi inversa**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico integrato.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 del punto 5 della D.G.R. 1053/2006** per acque reflue industriali assimilate alle domestiche con portata non superiore ai **15 mc/gg**. Per i restanti parametri/sostanze valgono i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152 per gli scarichi in acque superficiali.
- 3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di

E  
COMUNE DI POGGIO TORRIANA  
COMUNE DI POGGIO TORRIANA  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0013751/2020 del 17/11/2020  
Firmatario: PIERPAOLO MARTININI



scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche:

**misuratore di portata** approvato e piombato da HERA in seguito a formale richiesta da parte della Ditta;

**valvola di regolazione del flusso;**

**pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- 4) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 5) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 6) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 7) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 8) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 9) La Ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 dell'11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 10) Il Titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera può provvedere all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 11) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria della rete fognaria "**Tavola Unica del 24/10/2020**".

**Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.**

Firmata digitalmente

**Il Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Romagna**

*Ing. Pierpaolo Martinini*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**